

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE**

(TARIFFA N. 621)

Vera Vita BelDomani 2018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "POPOLARE VITA";
- il Glossario;
- il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale;

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A.



Vera Vita SpA

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1) INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Vera Vita S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 402.288.040 euro, con capitale sociale pari a 219.600.005 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 182.688.035 euro.

L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 3,14 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). La Società calcola il proprio requisito patrimoniale di solvibilità attraverso la Standard Formula Market Wide.

Per maggiori informazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società, si rimanda al sito www.veravitaassicurazioni.it – Chi siamo – Dati Societari – Informativa Pillar III-Solvency 2.

1.c) Denominazione del contratto

Vera Vita BelDomani 2018 (tariffa 621)

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio unico con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si adeguano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi denominata Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito "Gestione Separata").

1.e) Durata

La durata del contratto, che **non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 15 anni**, verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e **compatibilmente con un'età assicurativa dell'Assicurato compresa fra i 18 e gli 85 anni, rilevata alla data di decorrenza del contratto** (di seguito decorrenza) e **non superiore ai 95 anni, rilevata alla data di scadenza contrattuale** (di seguito scadenza).

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.**

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico), il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 3.000,00 euro**. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella

Sezione C), punto 5.1.1.1., Tabella A della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo con un profilo di rischio contenuto, nonché, in misura non prevalente, le esigenze di copertura assicurativa.

Una parte del premio corrisposto viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa, e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato. Quest'ultimo è quindi costituito dal premio unico versato, al netto dei predetti costi e della riduzione subita per effetto degli eventuali riscatti parziali.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto totale contenuto nella Sezione E) della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto Vera Vita BelDomani 2018 prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino a tale data.

3.b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso.

La Società, a scadenza oppure, eventualmente, in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale, garantisce un tasso di rendimento annuo minimo pari allo 0,00%, attribuito in base al meccanismo descritto all'Art. 6 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

Le partecipazioni agli utili eccedenti il tasso di rendimento annuo minimo garantito, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Si evidenzia che **in caso di riscatto o, comunque, di decesso dell'Assicurato o alla scadenza, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.**

3.c) Opzioni contrattuali

A condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere che il capitale assicurato maturato alla scadenza sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario

- della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative nonché i meccanismi di adeguamento e di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate* e dall'Art. 6 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

4) COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C).**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Separata "POPOLARE VITA"

Ipotesi adottate:

- Premio unico: € 15.000,00;
- Premio unico versato: € 15.025,00
- Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;
- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 2,00% annuo

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Durata: 10 anni		Durata: 15 anni	
Anno	CPMA	Anno	CPMA
5	1,84%	5	1,84%
10	1,57%	10	1,57%
		15	1,48%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa Sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata "POPOLARE VITA" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	Tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**)	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Tasso di Inflazione
2013	3,24%	1,94%	3,35%	1,17%
2014	3,30%	2,00%	2,08%	0,21%
2015	3,10%	1,80%	1,19%	-0,17%
2016	2,53%	1,23%	0,91%	-0,09%
2017	2,14%	0,84%	1,28%	1,15%

(*) I dati riportati sono riferiti al periodo di osservazione 1° Ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 Settembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile.

(**) Tasso di rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso medio di rendimento della Gestione Separata "POPOLARE VITA".


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Vera Vita S.p.A.
Il rappresentante legale
L'Amministratore Delegato
(Marco Passafiume Alfieri)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 20/06/2018

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

Vera Vita S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019.

Ha Sede Legale in Italia, 37126 Verona – via Carlo Ederle, 45; tel. (+39) 045 8392777. Sito Internet: www.veravitaassicurazioni.it. Email: info@veravitaassicurazioni.it.

È autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Vera Vita BelDomani 2018 prevede una **durata contrattuale non inferiore a 10 anni né superiore a 15 anni.**

La durata contrattuale, rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto (di seguito definite rispettivamente decorrenza e scadenza), verrà fissata, nel rispetto degli anzidetti limiti, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e **compatibilmente con l'età assicurativa dell'Assicurato che, alla scadenza, non dovrà superare i 95 anni.**

Il contratto è destinato ad Assicurati che, alla decorrenza, abbiano età assicurativa compresa fra i 18 e gli 85 anni.

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

Vera Vita BelDomani 2018 prevede che il capitale assicurato, dato dal premio unico versato al netto dei costi indicati nella successiva Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A e degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali, sia collegato ad una gestione separata di attivi denominata Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito Gestione Separata) in base al cui rendimento si adegua.

Per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al successivo punto 4, il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito definito anniversario), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alle data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale, tenuto conto della riduzione subita per effetto degli eventuali riscatti parziali di cui all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato di un importo, positivo o negativo, determinato in funzione della misura annua di adeguamento.

La misura annua di adeguamento è pari al rendimento annuo attribuito quale definito alla lettera a), Art. 6 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali. Detta misura annua di adeguamento potrà risultare inferiore a 0,00%.

La Società, a scadenza oppure, eventualmente, in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale, garantisce un tasso di rendimento annuo minimo pari allo 0,00%, attribuito in base al meccanismo descritto all'Art. 6 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

Le partecipazioni agli utili eccedenti il tasso di rendimento annuo minimo garantito, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.

2.1 Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato a scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:

- Il capitale assicurato adeguato alla data di scadenza secondo la misura annua di adeguamento
e
- il premio versato dal Contraente, al netto dei costi indicati nella successiva Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A, eventualmente al netto dell'importo dei capitali riscattati parzialmente di cui all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

2.2 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato, dato dal maggior valore tra:

- Il capitale assicurato adeguato alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso secondo la misura annua di adeguamento
e
- il premio versato dal Contraente, al netto dei costi indicati nella successiva Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A, eventualmente al netto dell'importo dei capitali riscattati parzialmente di cui all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di vita o in caso di morte dell'Assicurato si rinvia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

Si evidenzia che **in caso di riscatto o, comunque, di decesso dell'Assicurato o alla scadenza, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio unico versato.**

2.3 Opzioni contrattuali

A condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere che il capitale assicurato maturato alla scadenza, di cui al precedente punto 2.1, sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a. una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b. una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c. una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Durante l'erogazione della rendita **il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.**

Per i dettagli circa le modalità di richiesta di conversione, nonché le modalità e le condizioni di erogazione si rinvia all'Art. 9 *Opzioni* delle Condizioni Contrattuali.

3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate e per l'entrata in vigore dell'assicurazione è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico), il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 3.000,00 euro.** Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella successiva Sezione C), punto 5.1.1.1., Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

L'importo del capitale assicurato relativo al premio unico versato è determinato in base all'ammontare di quest'ultimo e si ottiene sottraendo dal medesimo premio i costi su di esso gravanti [esplicitati alla successiva Sezione C), punto 5.1.1]. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
- oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto descritto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Separata "POPOLARE VITA" (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio.

La Gestione Separata adotta uno stile di investimento strettamente connesso ai particolari criteri contabili utilizzati per determinare il rendimento e caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

Il tasso medio di rendimento viene infatti determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società all’inizio di ogni mese con riferimento al periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando alla giacenza media delle attività della Gestione Separata, registrato nell’anzidetto periodo, i proventi finanziari conseguiti dalla stessa nel medesimo periodo al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

L’assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di adeguamento annuale del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza, nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato o della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua precisata alla successiva Sezione C), punto 5.2, Tabella B.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%. In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.

Resta fermo che la prestazione assicurata (a scadenza o in caso di decesso dell’Assicurato) ed il valore di riscatto totale non possono risultare inferiori al premio unico versato dal Contraente, al netto dei costi indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A, eventualmente al netto dell’importo dei capitali riscattati parzialmente (garanzia di rendimento minimo).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell’Art. 6 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla successiva Sezione E) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo/Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
5.1.1.1. Spese di emissione in cifra fissa dovute in aggiunta al premio unico (*):	25,00 euro	0,00%
5.1.1.2. Spese di caricamento detratte in misura percentuale(**) dal premio unico moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata:	2,50%	100,00%
5.1.1.3. Spese di cui al precedente punto 5.1.1.1. trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso:	25,00 euro	0,00%

Tabella A

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto

(**) Spese destinate a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale sono previsti i seguenti costi in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
1°	Riscatto non ammesso	
2°	2,00%	0,00%
3°	1,50%	0,00%
4°	1,00%	0,00%
Oltre il 4°	0,00%	

Tabella B

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

Per le modalità di applicazione dei costi sopra indicati, previsti in caso di riscatto totale o parziale, si rinvia all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

5.2 Costi gravanti indirettamente sul Contraente applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata di seguito precisate:

Tipologia di costo	Punti percentuali	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori	
		Commissione annua base espressa in punti percentuali:	1,30
Dal 2° anno di durata contrattuale	23,08%		
Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione):	0,20	0,00%	

Tabella C

6 Regime fiscale

Il regime fiscale del presente contratto di assicurazione sulla vita a sola componente finanziaria è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche.

Le imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

6.1 Trattamento fiscale dei premi

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta e non danno diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

6.2 Trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme percepite, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati.

Le medesime somme, se corrisposte in caso di morte, sono esenti dall'imposta sulle successioni (D.Lgs. 346/1990).

Se le somme sono corrisposte in rendita, al momento della conversione del capitale, il rendimento finanziario realizzato - pari alla differenza tra l'ammontare del capitale convertito in rendita a seguito di opzione e la somma dei relativi premi pagati - è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. Il rendimento finanziario realizzato successivamente, compreso in ogni rata di rendita, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2 del D.P.R. 600/73.

Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva.

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 3 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 3 *Conclusioni, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato ma unicamente il versamento di un premio unico, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.

9 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, prelevando i costi in misura percentuale indicati nella precedente Sezione C), paragrafo 5, punto 5.1.2, Tabella B..

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 7 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore al premio unico versato dal Contraente.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale:

- all'indirizzo: Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) – Italia;
- telefonicamente al numero +39 045 8392777;
- via telefax al numero +39 045 8372905;
- via posta elettronica all'indirizzo: info@veravitaassicurazioni.it.

Il Progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione E), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

10 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Società ha il diritto di trattenere le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui alla Tabella A, punto 5.1.1.3., paragrafo 5 della precedente Sezione C).**

12 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l'eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui all' Art. 4 *Diritto di recesso* delle Condizioni Contrattuali - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 12 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15 Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

Vera Vita S.p.A. - Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: (+39) 045/8372902 E-mail: reclami@veravitaassicurazioni.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.

I reclami saranno gestiti da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it, fax al numero 06/42133206 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.veravitaassicurazioni.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.

16 Informativa in corso di contratto e via web

La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.veravitaassicurazioni.it), un'apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di "auto registrazione", le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso seguendo le istruzioni riportate nell'Area Riservata stessa.

La Società invierà entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per l'adeguamento delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione, tra l'altro, dei premi versati, del capitale adeguato e della misura di adeguamento.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunque comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

17 Conflitto di interessi

Il presente contratto è un prodotto di Vera Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco BPM S.p.A..

Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM.

A Banca Aletti & C. S.p.A., società partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione relativamente alla Gestione Separata, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Società. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli Assicurati per l'attività di gestione degli attivi stessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio della gestione separata viene investito) saranno integralmente attribuiti alla gestione separata.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Società potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o con cui i Gruppi stessi intrattengono rapporti di affari rilevanti.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.

La Società, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

18 Progetto esemplificativo

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali.

L'elaborazione viene effettuata esclusivamente in base alla seguente combinazione di premio e di durata contrattuale, non risultando le prestazioni assicurative ed i valori di riscatto funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato:

- a) Premio unico versato: Euro 3.025,00
di cui :

b) Spesa di emissione:	Euro 25,00
c) Premio unico:	Euro 3.000,00
d) Durata contrattuale:	anni 10

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

e) Capitale assicurato relativo al premio unico:	Euro 2.925,00
f) Caricamento applicato sul premio unico:	Euro 75,00 (2,50% di Euro 3.000,00)

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- il tasso di rendimento annuo **minimo garantito** contrattualmente pari a 0,00%
- **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 2,00%.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

E.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

Tasso di rendimento annuo minimo garantito: 0,00%;

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Prestazione caso vita e caso morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	3.025,00	2.925,00	2.866,50
2		2.925,00	2.881,13
3		2.925,00	2.895,75
4		2.925,00	2.925,00
5		2.925,00	2.925,00
6		2.925,00	2.925,00
7		2.925,00	2.925,00
8		2.925,00	2.925,00
9		2.925,00	2.925,00
10 (Scadenza)		2.925,00	

L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del tasso di rendimento annuo minimo contrattualmente garantito, le somme liquidabili a seguito di riscatto totale, decesso o scadenza, non consentono il recupero del premio unico versato.

E.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 2,00% (*)

(*) il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente


- Commissione annua di gestione: 1,30%
- Tasso di rendimento annuo attribuito: 0,70%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Prestazione caso vita e caso morte (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	3.025,00	2.945,48	2.886,57
2		2.966,09	2.921,60
3		2.986,86	2.956,99
4		3.007,76	3.007,76
5		3.028,82	3.028,82
6		3.050,02	3.050,02
7		3.071,37	3.071,37
8		3.092,87	3.092,87
9		3.114,52	3.114,52
10 (Scadenza)		3.136,32	

Vera Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Vera Vita S.p.A.
 Il rappresentante legale
 L'Amministratore Delegato
 (Marco Passafiume Alfieri)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 20/06/2018

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA IN FORMA MISTA, A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (Vera Vita BelDomani 2018 - TARIFFA N. 621)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

1.1. Prestazioni assicurate in caso di vita dell'Assicurato

In caso di vita dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito definita scadenza), la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino a tale data in base alle modalità previste al successivo Art. 6, lettera d).

1.2. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso in base alle modalità previste al successivo Art. 6, lettera d).

Fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, la comunicazione del decesso deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli stessi Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 12 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società dell'anzidetta comunicazione si intende:

- la data apposta sulla comunicazione scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore, ovvero,
- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Il capitale assicurato è pari al capitale acquisito con il premio unico versato di cui al successivo Art. 2, al netto degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 6, lettera c).

Il capitale acquisito con il premio unico versato è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di cui al successivo Art. 5, paragrafo 5.1, Tabella A.

Il capitale assicurato relativo al premio unico versato è riportato sulla Scheda Contrattuale ed il suo importo coincide con l'anzidetto capitale acquisito.

Art. 2 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito premio unico).

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 5, paragrafo 5.1, punto 5.a.1. della Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- **con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,**

oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito definita decorrenza), a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza.

La decorrenza, la scadenza nonché la durata del contratto sono riportate nella Scheda Contrattuale, che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve alle ore 24 del giorno di scadenza oppure, in caso di recesso o riscatto totale, secondo quanto previsto rispettivamente ai successivi Articoli 4 e 7.

Inoltre, il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) allorché, prima della scadenza, avvenga il decesso dell'Assicurato.

Art. 4 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. **La Società ha il diritto di trattenerne, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 Spese

5.1 Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sul premio:

Tipologia di spesa	Importo/Percentuale
5.a.1. Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico	Euro 25,00
5.a.2. Spese di caricamento detratte in misura percentuale dal premio unico moltiplicando il premio stesso per la Percentuale indicata:	2,50%

Tabella A

5.2 In caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale) di cui al successivo Art. 7, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:

Anno (*)	Percentuale
1°	Riscatto non ammesso
2°	2,00%
3°	1,50%
4°	1,00%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella B

(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale.

5.3 Inoltre, sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 6, lettera a).

Art. 6 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Separata "POPOLARE VITA" (di seguito Gestione Separata), una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento, all'inizio di ogni mese, la Società determina il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

a) **Rendimento attribuito** - Il rendimento annuo attribuito al contratto si ottiene dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:

- una commissione base, pari ad 1,30 punti percentuali;
- una commissione variabile, pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.

b) **Misura di adeguamento** - La misura annua di adeguamento è pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%.

c) **Adeguamento del capitale assicurato** - Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito anniversario) nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 7.

Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il "capitale medio periodo" di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera b), per il "capitale medio del periodo" (capitale assicurato adeguato).

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

c.1. considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all'anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa

c.2.e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo il valore degli eventuali capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale quale definita al successivo Art. 7.

Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto c.1), per l'adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.

d) **Capitale assicurato rivalutato e rivalutazione del capitale** – Alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o della richiesta di riscatto totale del contratto, quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 7, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera c)
- e
- il capitale acquisito con il premio unico versato di cui al precedente Art. 1, eventualmente al netto dell'importo dei capitali riscattati parzialmente di cui al successivo Art. 7.

Art. 7 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 12 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Si precisa che quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito data di riscatto) si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore;

ovvero;

- la data in cui è pervenuta alla Società l'anzidetta lettera raccomandata.

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato secondo quanto previsto al precedente Art. 6, lettera d), ridotto della percentuale riportata al precedente Art. 5, paragrafo 5.2, Tabella B in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data di riscatto.

Il valore di ogni riscatto parziale coincide con l'importo richiesto dal Contraente.

Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la riduzione del capitale assicurato, con effetto dalle ore 24 della data di riscatto, di un ammontare pari al capitale riscattato parzialmente. Quest'ultimo è dato dall'importo richiesto dal Contraente, maggiorato della percentuale riportata al precedente Art. 5, paragrafo 5.2, Tabella B in corrispondenza dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di riscatto.

Ciascun riscatto parziale è consentito a condizione che l'importo richiesto sia almeno pari a 500,00 euro e che il capitale assicurato residuo che ne deriverebbe risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

Art. 8 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 9 Opzioni

A condizione che l'età raggiunta dall'Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere che il capitale assicurato maturato alla scadenza, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1., sia convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a 3.000,00 euro.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corrisponsione della rendita e risultanti da apposita appendice contrattuale.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, **con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.**

Art. 10 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 11 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- 1 dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- 2 dopo la morte del Contraente;
- 3 dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più beneficiari attribuisce **in parti uguali** tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente.

In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia.

Art. 12 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzii situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 4 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 13 *Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile*

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 14 *Foro competente*

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 *Tasse e imposte*

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Scadenza contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Riscatto totale/parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
|--|--|

Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione dei Beneficiari/aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA”

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata “POPOLARE VITA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il

grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 10%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata: 20/06/2018

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Adeguamento delle prestazioni:

attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni Contrattuali.

Appendice contrattuale (o di polizza):

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.

Assicurazione:

Vedi Contratto di assicurazione sulla vita.

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva:

è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Con riferimento al contratto descritto nel presente Fascicolo Informativo, consiste nell'opportunità di scegliere, a scadenza, che il capitale assicurato sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall'articolato contrattuale.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente corrisponde a fronte delle prestazioni assicurate.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Riscatto totale:

è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.

Riscatto parziale:

è la facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda Contrattuale:

è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Società:

è la Vera Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Tasso di rendimento minimo garantito:

rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell'evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 20/06/2018



SCHEDA CONTRATTUALE (Ultimo aggiornamento: Giugno 2018)

POLIZZA N. _____

_____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____

Nome _____

Nato il ___/___/___ a _____

Codice fiscale _____

Professione _____

Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____

Località _____ Prov. _____

Indirizzo di domicilio: _____

CONTRAENTE

Cognome _____

Nome _____

Nato il ___/___/___ a _____

Codice fiscale _____

Documento _____ n. _____

Rilasciato il ___/___/___ in _____

S.A.E. _____

AT.ECO. _____

Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____

Località _____ Prov. _____

Indirizzo di domicilio: _____

Indirizzo di Recapito Postale: _____



POLIZZA N. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CONTRAENTE

Cognome _____

Nome _____

Sesso: _____

Nato il __/__/____ a _____

Cod. fiscale _____

Tipo delega _____

Documento _____ n. _____

Rilasciato il __/__/____ in _____

Indirizzo di Residenza anagrafica: _____ C.A.P.: _____

Località: _____

Prov: _____

Indirizzo di domicilio: _____

BENEFICIARI CASO VITA: _____

BENEFICIARI CASO MORTE: _____

FAC-SIMILE



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 621

Vera Vita BelDomani 2018

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Data di scadenza: _____

Durata in anni: _____

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____ imposte Eur 0,00).

Capitale assicurato relativo al premio unico versato: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali

FACSIMILE



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta.

La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.



POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Popolare Vita" che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 6 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni; Articolo 12 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale relativa agli obblighi di comportamento del Soggetto distributore (mod. 7A) e ai dati essenziali del Soggetto distributore e della sua attività (mod. 7B), prevista dall'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n.5 del 16/10/2006;
- di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del contratto, il Documento contenente le Informazioni Chiave Mod. n. _____ ed. _____ e il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa Vera Vita Ben Domani 2018 suddetta, contenente i seguenti documenti:
 - Scheda Sintetica
 - Nota Informativa
 - Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
 - Glossario
 - Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)



POLIZZA N. _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finalità assicurative

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di aver ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE), di impegnarsi, in qualità di Contraente, a consegnarne una copia agli altri interessati indicati nel contratto e di acconsentire, al trattamento dei propri dati personali (comuni ed eventualmente sanitari) da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa, nei limiti e per le finalità indicate nell'informativa

Finalità di marketing e profilazione

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del REG. UE acconsento al trattamento, da parte del Titolare, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di:

- invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁾, per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo.

Accanto

Non acconsento

- profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.

Accanto

Non Accanto

- comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.

Accanto

Non acconsento

Rimane fermo che il/i consenso/i è/sono condizionato/i al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative e a quello per finalità di marketing e di profilazione.

L'ASSICURATO se diverso dal Contraente (ovvero il suo Rappresentante legale) relativamente al consenso per finalità assicurative.

(1) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia

(2) Vedi nota 1.



POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa 621 Vera Vita BelDomani 2018, riportate nel Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 8 pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

Il presente contratto è stato emesso in triplice copia e concluso in _____ il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
(ovvero il suo Rappresentante legale)

Vera Vita S.p.A

FIRMA



POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE.

Il sottoscritto autorizza la BANCA _____ (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio unico a favore di Vera Vita S.p.A., addebitando il conto cod. IBAN _____ intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (cod CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è una condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

IL CORRENTISTA-CONTRAENTE (ovvero il suo Rappresentante legale)

L'incaricato certifica le firme apposte dal Contraente e dall'Assicurato (ovvero dal loro Rappresentante legale).

BANCA _____

(L'incaricato)

FAC-SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

In conformità all'art. 13 del REG. UE., la nostra Società La informa sul trattamento dei Suoi dati personali conferiti in sede di sottoscrizione di prodotti assicurativi, nonché in sede di gestione ed esecuzione degli stessi.

1. Dati personali e trattamento per finalità assicurative

Vera Vita SpA tratta i dati personali da essa detenuti o da Lei conferiti in sede di conclusione, gestione e/o esecuzione del contratto compreso, se del caso, quello attuativo di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla nostra Società (i “**Prodotti**”).

I dati personali da Lei conferiti a Vera Vita, SpA direttamente oppure per il tramite di Banco BPM S.p.A. (“**Banco BPM**”) o di altri intermediari, sono trattati, al fine di consentire la sottoscrizione dei Prodotti, l'instaurazione del rapporto assicurativo, nonché la gestione ed esecuzione del medesimo, l'invio ai Suoi recapiti di informazioni relative ai Prodotti sottoscritti e la liquidazione dei sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, a cui Vera Vita SpA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito delle finalità assicurative, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione di eventuali frodi nonché per l'esercizio dei diritti Suoi e di Vera Vita Spa.

Il conferimento dei dati personali per le suddette finalità è:

- a) obbligatorio in base a legge regolamento o normativa comunitaria ⁽¹⁾
- b) strettamente necessario alla sottoscrizione dei Prodotti, alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, Vera Vita SpA non potrà dare seguito né alla sottoscrizione dei Prodotti né alla gestione dei rapporti giuridici ad essi collegati, ivi inclusa l'impossibilità di procedere a liquidare eventuali sinistri.

2. Utilizzo del servizio di Firma Elettronica Avanzata

Nel caso di ricorso ad una soluzione di Firma Elettronica Avanzata (“**FEA**”) – erogata dal Banco BPM nella sua qualità di soggetto collocatore ed alternativa e facoltativa rispetto alla sottoscrizione su carta – per la sottoscrizione dei Prodotti, nonché per la gestione ed esecuzione dei relativi rapporti, taluni dati biometrici comportamentali (informazioni dinamiche quali pressione, velocità, accelerazione, ritmo e movimento aereo della sottoscrizione) saranno raccolti da Banco BPM. A tali dati biometrici, fermo quanto previsto agli altri punti della presente informativa, si applicheranno altresì le indicazioni di seguito riportate al presente punto 2.

I dati biometrici, connessi all'utilizzo del servizio di FEA e trattati da Banco BPM in qualità di titolare autonomo del trattamento, non sono oggetto di trattamento autonomo da parte di Vera Vita SpA, con l'eccezione della conservazione a norma di legge dei dati criptati, avvalendosi di soggetto terzo designato Responsabile del sistema di conservazione nonché Responsabile del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente. Per il caso di Suo disconoscimento di firma – ovvero per casi equiparabili i) nei quali sia necessaria una verifica dell'autenticità della Sua sottoscrizione con FEA, ii) tale verifica sia ordinata da un'Autorità – Vera Vita potrà partecipare, in presenza Sua e di un Notaio quale terza parte fidata a garanzia della sicurezza del processo, alla decodifica dei Suoi Dati biometrici criptati con le modalità previste dalla documentazione da Lei sottoscritta in sede di adesione al servizio FEA.

Il conferimento dei suddetti dati biometrici è necessario per l'utilizzo della soluzione FEA in sede di sottoscrizione, gestione ed esecuzione dei Prodotti e, in caso di Suo rifiuto al conferimento di tali dati biometrici, il servizio FEA non potrà essere utilizzato, dovendosi ricorrere alla sottoscrizione su carta.

I dati biometrici, criptati, connessi all'utilizzo del servizio FEA sono direttamente inviati da Banco BPM al Responsabile del Sistema di conservazione che provvede alla loro conservazione anche avvalendosi di soggetti terzi, comunque nominati responsabili del trattamento nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

⁽¹⁾ (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia e altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common reporting Standard” o “CRS”), (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso il Responsabile per il riscontro.

Si precisa che tale tipologia di trattamento dei Suoi dati, regolarmente notificata ed effettuata in osservanza al Provvedimento generale in tema di Biometria del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 12 novembre 2014, è gestita con applicazioni informatiche e su supporti informatici ed è effettuata esclusivamente da personale specificatamente preposto, in modo tale da garantire la massima riservatezza e sicurezza degli stessi.

3. Natura dei dati personali e trattamento per finalità di marketing

In caso di Suo consenso, che potrà essere facoltativamente prestato, i Suoi dati personali comuni (con esclusione quindi dei dati biometrici, acquisiti nel caso di utilizzo della soluzione FEA) potranno essere altresì trattati per finalità di:

- (i) invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, per finalità di marketing di questi;
- (ii) profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;
- (iii) comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽³⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto.

Il mancato conferimento dei Suoi dati per le finalità di cui al presente paragrafo 3, nonché il Suo mancato consenso espresso per una o più delle medesime finalità, non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla sottoscrizione e/o gestione dei Prodotti e ai rapporti giuridici in essere, precludendo esclusivamente l'espletamento delle attività indicate nel presente paragrafo 3. Per le finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare e del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, è possibile esercitare in ogni momento il diritto di opposizione ai suddetti trattamenti

4. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

È esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

Per le finalità di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, Vera Vita SpA svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione interna ovvero avvalendosi di soggetti esterni alla stessa. Tali ultimi soggetti tratteranno i Suoi dati personali, in qualità di responsabili del trattamento, conformemente alle istruzioni ricevute da Vera Vita SpA o, ai sensi e nei limiti di cui alla presente informativa, quali autonomi titolari del trattamento.

I Suoi dati personali (ad esclusione dei dati biometrici) potranno essere conosciuti e trattati da dipendenti o collaboratori di Vera Vita che, comunque, saranno nominati incaricati del trattamento nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

5. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati – per finalità amministrative e contabili – a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ che li tratteranno quali autonomi titolari.

Esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge⁽¹⁾, i Suoi dati personali potranno essere comunicati (ad esclusione dei Suoi dati biometrici) a Società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica⁽⁴⁾ o ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori e coassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione e/o il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Qualora fossero prestati i consensi facoltativi, i Suoi dati personali comuni potranno essere altresì comunicati per le finalità di cui al punto 3 a società terze, appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²⁾, quali titolari autonomi del trattamento, nonché a soggetti terzi – nominati responsabili del trattamento – specializzati (a seconda del caso) in servizi di promozione commerciale, vendita diretta, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

⁽²⁾ editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia

⁽³⁾ Vedi nota 2.

⁽⁴⁾ l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it.

6. Trasferimento di dati all'estero

Ad esclusione dei Suoi dati biometrici, ove ciò fosse necessario per l'esecuzione delle prestazioni e/o dei servizi richiesti (o comunque consentiti), i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al REG. UE e alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.

7. Tempi di conservazione

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

8. Titolare del trattamento, Responsabile e diritti dell'interessato

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Vera Vita SpA. (www.veravitaassicurazioni.it) con sede in Verona, Via Carlo Ederle 4537126, Italia.

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica.



Vera Vita SpA

Sede Legale Via Carlo Ederle 45, 37126, Verona – Italia – veravitaassicurazioni@pec.gruppocattolica.it - tel.+39045.8392777 Capitale Sociale i.v. Euro 219.600.005,00 – Registro delle Imprese di Verona. CF. e P. IVA 03035950231 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa – Verona - Impresa Autorizzata all'Esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento ISVAP N.1762 del 21 dicembre 2000 G.U. N.1 del 2 Gennaio 2001 - iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 01.00137 e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n.019 www.veravitaassicurazioni.it